



# COMUNE DI BRUINO

PROVINCIA DI TORINO - Partita I.V.A. 02777470010  
Piazza Municipio 3 C.a.p. 10090  
Tel. 011/9094.421 Fax 011/908.45.41  
E-mail: sindaco@comune.bruino.to.it

**ORDINANZA N. 32/08**

## **DIVIETO DI COLTIVAZIONE FAVE**

### **IL SINDACO**

Premesso che questa Amministrazione è venuta a conoscenza della presenza nella zona di Via Avigliana n. 1 di una persona affetta da “favismo”, comprovata da certificazione medica acquisita agli atti d’ufficio.

Preso atto che trattasi di difetto congenito di un enzima normalmente presente nei globuli rossi, la glucosio-6-fosfato-deidrogenasi, essenziale per la vitalità degli eritrociti e in particolare per i processi ossidoriduttivi che in essi si svolgono;

Dato atto che la carenza di tale enzima ha carattere ereditario e provoca un’improvvisa distruzione dei globuli rossi (emolisi) e quindi la comparsa di anemia emolitica con ittero, quando il soggetto che ne è carente, ingerisce fave, piselli, varie droghe vegetali ed alcuni farmaci;

Dato atto che la crisi può essere scatenata anche dalla semplice inalazione di pollini di fave;

Rilevato che tale affezione comporta per gli interessati la necessità di evitare assolutamente l’ingestione di fave e l’esposizione al loro polline per i rischi collegati al verificarsi di gravi crisi emolitiche;

Acquisito il parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL To 3 (nota prot. 35005 del 14.5.2008);

Considerato che la tutela alla salute costituisce fondamentale diritto dell’individuo e di interesse della collettività, così come normato dall’art. 32, comma 1, della Costituzione Italiana;

Rilevato che la libera iniziativa del privato debba essere ristretta per motivi di grave interesse generale e l’esigenza di tutelare la salute, ancorché di un unico soggetto, costituisca di per sé interesse generale da soddisfare;

Richiamato l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

### **ORDINA**

**il divieto di semina e di coltivazione di fave entro un raggio di mt. 300 in linea d’aria da Via Avigliana n. 1 e dalla scuola dell’infanzia di via San Rocco 2**

## **AVVERTE**

I proprietari dei fondi che si localizzano nelle aree sopra delimitate dovranno eliminare del tutto i tipi di coltura in questione, compresi quelli ad uso ornamentale, entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Il divieto di coltivazione fave, avente natura e valenza temporale, dovrà essere osservato fino a quando non verrà emanato apposito atto di revoca per il venir meno delle condizioni di necessità.

Chiunque non ottemperi alla presente ordinanza incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale, con notizia all'autorità giurisdizionale competente;

Gli Agenti della Polizia Municipale sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Copia del presente atto viene trasmessa al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL To 3.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241, si avverte che contro la presente è ammessa, nel termine di 60 giorni dalla conoscenza dell'atto, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

**Bruino, lì 21/05/2008**

**IL SINDACO**  
**Andrea Appiano**  
**(F.to in originale)**